



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 08/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 2 ottobre 2015, n. 267

Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Monteparano (TA), relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n. 14 posti letto, da ubicare in Via Buonarroto n. 1. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Vista l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali SU siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarica di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per lo promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità."

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 "La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica" quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce 1 fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accredimento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedano alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard prevista dal R.R. n. 3 del 2/3/2006."

Con nota prot. n. 11881 del 06/11/2012 il Responsabile dello Sportello Unica per l'Edilizia del Comune di Maruggio (TA) ha richiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare a Maruggio alla Via Virgilio n. 66, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 18/10/2012 dal legale rappresentante della Società Sol Levante Srl di Taurisano (LE).

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica, di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, con riferimento all'ambito territoriale della ASL TA il Servizio APS, con nota prot. n. A00_081/2215/AP51 del 03/06/2013, ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Maruggio per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP.

Agli atti del Servizio APS 6 successivamente pervenuta la nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnica del Comune di Monteparano (TA), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità, tra l'altro, per n. 1 CRAP nell'immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla

realizzazione inoltrata dalla Sol Levante S.r.l. plot, n. 164 AA-K_AA/13 del 15/07/2013.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro:

- che anche per le richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa "l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";
- che "a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissata, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari e aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";
- e che "la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relative istanza, anche se unica".

Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, per quanta riguarda, nell'ambito territoriale della ASL TA, le richieste di verifica di compatibilità per strutture di tipologia "CRAP", con nota prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014 il Servizio APS:

- ha riavviato il procedimento sospeso con la citata nota prot. n. A00_081/2215/APS1 del 03/06/2013, connesso alla richiesta trasmessa dal Comune di Maruggio - prot. n. 11881 del 06/11/2012 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Sol Levante S.r.l.;
- ha contestualmente avviato il procedimento relativo alla richiesta del Comune di Monteparano - prot. n. 3493 del 09/08/2013, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della medesima Sol Levante Srl.

Pertanto, il Servizio APS, con la suddetta nota prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014, "attesa il residuo fabbisogno di n. 5 CRAP sul territorio della ASL TA, ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013 (...)", ha invitato il Direttore Generale della ASL TA ad esprimere, in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Maruggio e di Monteparano, "un parere motivate secondo i principi e i criteri di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione all'allocazione delle CRAP già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione delle domande di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL."

Successivamente, con nota prot. n. 4015 del 04/04/2014 ad oggetto "Richiesta di Permessa di Costruire per un intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato esistente e cambia di destinazione d'uso per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Psichiatrica per n° 14 posti letto da realizzarsi presso un fabbricato esistente sito in Maruggio alla Via Virgilia n. 66, da allegare ad integrazione della

domande per autorizzazione alla realizzazione giusta modelle "AutReal2". - Invia documentazione tecnica.", Il Responsabile SUAP del Comune di Maruggio ha comunicato alla Regione Puglia e, per conoscenza, aria Sol Levante s.r.l., quanta segue:

"Premessa che il Comune di Maruggio, in virtù della L.R. n° 8 del 28/05/2004, art. 7, ha trasmesso in data 6.11.2012 con note prot. n. 11881 l'istanza per la realizzazione dell'intervento indicate in oggetto, in allegata alla presente, si trasmette la documentazione tecnica ad integrazione del modelle "AutReal2" per il rilascio del Parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 08 del 28/05/2004.

Si comunica inoltre che con Delibera n. 61 del 04/10/2013 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha convalidato la propria Delibera n. 42 del 05/07/2013 con la quale è stata adattata il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) per il territorio del Comune di Maruggio (Ta), redatto dalla S.T.O. dell'AdBP o seguito dello Sentenza n. 128/09 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Pomo con la quale era stata annullata lo delibera n. 39 del 30/11/2005 dello stessa AdBP, recante approvazione del Piano di assetto Idrogeologico ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 19 e 20 dello L. 183/1989 e che pertanto, le norme Tecniche di Attuazione (approvate dal Comitato Istituzionale dell'AdB Puglia con delibera n. 39 del 30/11/2005) hanno valore di Norme di Salvaguardia.

Per quanto sopra, l'intervento indicato in oggetto, oggi non è più realizzabile, in quanto a seguito del subentrante P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), lo stesso ricade in area A.P. (alto pericolosità idraulica) ai sensi delle N.T.A. allegata al P.A.I."

Alla suddetta comunicazione Responsabile SUAP del Comune di Maruggio ha allegato copia della "Richiesta di Permesso di Costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia, ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un immobile sito in via Virgilia 66, da adibire a C.R.A.P. (Comunità Riabilitativo Assistenziale Psichiatrica), ai sensi dell'art. 1 del R.R. n° 7 del 27/11/2002, del punto 0.03 del R.R. n° 3 del 13/01/2005, previo parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia.", dalla cui relazione tecnica Si evince che l'intervento di ristrutturazione edilizia prevedeva l'ampliamento" dell'immobile per una superficie coperta di 93,45 mq.

Per quanto sopra, posto che il Comune di Maruggio ha comunicato che il suddetto intervento non è più realizzabile in quanto ricadente in area di "alto pericolosità idraulica", il sub-procedimento relativo alla verifica di compatibilità richiesta con nota prot. n. 11881 del 06/11/2012, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del medesimo Comune, è da considerarsi archiviato.

In riscontro alla sopra citata richiesta prot. n. A00_081/305/APS1 del 28/01/2014 ed al sollecito prot. n. A00_081/1906/APS1 del 23/05/2014 del Servizio APS, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL TA, con nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014, hanno comunicato, tra l'altro, che:

la realizzazione di n. 1 CRAP, di n. 1 Comunità Alloggio e di n. 2 Gruppi Appartamento risulta compatibile rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06.

Rispetto alle richieste di verifica di compatibilità nei Comuni di Maruggio/Monteparano e del Comune di Ginosa "in un'ottica di soddisfacente qualità dei servizi sanitari mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio" occorre rilevare che nei comuni di Monteparano/Maruggio e Ginosa non sono presenti rispettivamente strutture a tipologia CRAP, C.A. e G.A."

Con nota prot. n. 216 del 20/01/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Monteparano hanno comunicato a questo Servizio, tra l'altro, di aver rilasciato, con provvedimento prot. n. 3433 del 02/08/2014, l'autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. per una CRAP con n. 14 posti letto ubicata in Via Buonarroti n. 1 - piano terra, nel periodo di validità del DL 90/2014 [che disponeva all'art. 27, comma 2 l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il quale prevedeva per il rilascio di autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie l'acquisizione della verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione].

Posto che la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (G.U. n. 190 del 18/08/2014, Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del D.L. n. 90/2014, aveva soppresso il suddetto comma 2 dell'art. 27, comportando,

conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e che con circolare prot. n. A00_081/3197/APS1 del 23/09/2014 il Servizio APS aveva precisato, tra l'altro, che:

“- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost. “I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”;

- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitata, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;

- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);

- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato “La mancata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nullo, legittimo senz'altro l'amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)” (v. Cons. Stato, Sez. V - sentenza 20 febbraio 2014 n. 791)”;

questo Servizio, con nota prot. n. A00_151/1219 del 04/02/2015 trasmessa al Sindaco ed al Responsabile Tecnico del Comune di Monteparano, ha precisato che “le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo”.

Con nota prot. n. 2111 del 26/05/2015 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Monteparano hanno chiesto a questo Servizio “la sanatoria dell'autorizzazione prot. n. 3433 del 02.08.2014 rilasciata da questo Comune in favore della SQL LEVANTE S.R.L. per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per n. 14 posti letto presso l'immobile situato in Monteparano (TA), alla Via Buonarroti n. 1, mediante acquisizione ex post della verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, già richiesta con nota prot. n. 3493 del 09.08.2013 e della quale, quindi, si deve tener conto.”.

Pertanto, considerato che:

- con la citata nota prot. n. 0061604 del 03/06/2014 del DSM dell'ASL TA, in riferimento alle strutture di tipologia CRAP, è stata rilevata solamente la compatibilità della realizzazione di n. 1 CRAP rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06 nonché l'assenza, nel Comune di Monteparano, di strutture di tipologia CRAP;

- nello schema di programmazione aziendale prot. n. 43326 del 30/03/2015 trasmesso dal DSM della ASL TA in riferimento, tra l'altro, alla tipologia CRAP, non sono stati indicati nel dettaglio gli ambiti territoriali (Comuni o Distretti Socio-sanitari) in relazione ai quali risulti una carenza rispetto al fabbisogno aziendale;

con nota prot. n. A00_151/17634 del 16/06/2015, ad oggetto “Parere di compatibilità per la realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche, - n. 1 CRAP e (...) - nell'ambito del DSM ASL TA, ai sensi dell'art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e dell'art. 7, co. 2 della L.R. n.8/2004 e s.m.i. Richiesta di integrazione dei pareri trasmessi.”, questo Servizio ha invitato il Direttore Generale della ASL TA, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e della D.G.R. n. 2037 del

07/11/2013, ad esprimere in ordine, tra le altre, alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Monteparano (DSS TA 06 - Grottaglie) per la realizzazione di una CRAP, “un parere motivato in ordine alla compatibilità a meno con il fabbisogno aziendale, nello sua dimensione anche allocativa, di ognuna delle istanze di autorizzazione alio realizzazione di cui sopra, in relazione all’allocazione delle strutture pia in esercizio nel territorio ed olio distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all’eventuale programmazione dell’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell’ambito della stessa ASL.”.

Con nota prot. n. 108755 del 07/08/2015 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM dell’ASL TA hanno comunicato che “in riferimento olla nota prot. n. A00-151/17634 avente per oggetto “Parere di compatibilità per la realizzazione di strutture riabilitative psichiatriche, n. 1 CRAP e (...) nell’ambito del DSM ASL Ta”, si esprime parere favorevole per ognuna delle istanze in quanto tale richiesta e Compatibile con il fabbisogno aziendale e territoriale.”.

Posto che con la sopra citata nota prot. n. 3493 del 09/08/2013 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (TA) ha trasmesso la richiesta di verifica di compatibilità sia per n. 1 Comunità Alloggio che per n. 1 CRAP relativamente al medesimo immobile ubicato alla Via Buonarroti 1 - piano terra (a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione inoltrate della Sol Levante S.r.l. in data 15/07/2013, rispettivamente con nota prot. n. 163AA-K_AA/13 e note prot. n. 164 AA-K_AA/13), con note prot. n. 236/R/R/AA/15 del 07/09/2015 il legale rappresentante della Società Sol Levante Srl ha comunicato al Sindaco, al Responsabile Ufficio Tecnico ed al Responsabile Affari Generali del Comune di Monteparano, e, per conoscenza, alio scrivente Servizio, quanto segue:

“Con istanza del 15.07,2013, acquisita al protocollo del Comune di Monteparano in data 30.07.2015, abbiamo presentato domanda per la realizzazione di uno “Comunità Alloggio per n. 8 utenti psichiatrici” ai sensi dell’art. 2 del R.R. n° 7 del 27/11/2002 e del punto 0.03 del R.R. n° 3 del 13/01/2015 su un immobile ubicato in Monteparano olio Via Buonarroti n. 1, previo rilascio della verifica di compatibilità da parte della Regione Puglia (la cui richiesta, peraltro, e stata già inviata dal Comune di Monteparano alla Regione Puglia). Con la presente specifichiamo di rinunciare alla richiesta di realizzazione di una “Comunità Alloggio” e confermiamo la ns. istanza per la realizzazione di una “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” presentata in data 30.07.2013, per la quote abbiamo già ottenuta dal Comune di Monteparano l’autorizzazione prot. N. 3433 del 02.08.2014, e per la quale il Comune di Monteparano ha già richiesta alla regione Puglia la verifica di compatibilità.”.

Con nota prot. n. 3838 del 09/09/2015 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano ha comunicato a questo Servizio che:

“In riferimento alio comunicazione pervenuta in data odierna, prendiamo atto di quanto comunicatoci dall’azienda “SOL LEVANTE”, con lettera ricevuta in data 08/09/2015: alla luce di tale comunicazione, confermiamo che l’Azienda “SOL LEVANTE” ha rinunciato alio realizzazione di una “Comunità Alloggio” e confermiamo che la stessa azienda ha presentato istanza per la realizzazione di una “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica” in data 30/07/2013, per la quale da parte nostra è stata rilasciata autorizzazione con lettera prot. n. 3433 del 02/08/2014 e per la quote abbiamo richiesta alto Regione Puglia la verifica di compatibilità.”.

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, al sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteparano (TA) in relazione all’istanza della Società “Sol Levante S.r.l.” di Taurisano (LE) per l’autorizzazione alia realizzazione di n. 1 CRAP, con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Buonarroti n. 1 - piano terra, con la precisazione che alio stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fin’ della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto olla programmazione regionale” (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del Bilancio della Regione ne a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monteparano (TA) in relazione all'istanza della Società "Sol Levante s.r.l." di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP, con dotazione di n. 14 posti letto, da ubicare alla Via Buonarroti n. 1 - piano terra, con la precisazione che alio stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);

- di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Monteparano (TA);

- al Legale Rappresentante della Società Sol Levante Srl, Via Lecce n. 67, Taurisano (LE);

- al Direttore Generale della ASL TA; - al Direttore del DSM della ASL TA;

- al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) Il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Campobasso
